

**Legge 5 giugno 1962, n. 616****Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare**

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 1962, n. 168)

Capo I

NORME GENERALI.

**Articolo 1 – (Applicazione della legge)** - Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili

nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.

Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante

della nave straniera può esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono

particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformità degli accordi medesimi.

La documentazione di cui al comma precedente è considerata sufficiente, salvo che l'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non

corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione

senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi l'autorità marittima adotta le misure

convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello

Stato al quale appartiene la nave.

**Articolo 2 – (Organi competenti)** - All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente

legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero,

limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorità consolari.

**Articolo 3 – (Definizioni)**- Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

a) *per viaggio internazionale* il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i

territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da

considerarsi come Stati autonomi;

b) *per nave passeggeri* qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

c) *per nave da carico* qualsiasi nave che non sia da passeggeri;

d) *per nave cisterna* qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;

e) *per passeggero* qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono

comutate nel numero dei passeggeri le persone di et inferiore ad un anno, le persone imbarcate per

disposizione autorità marittima o consolare nonché, le persone imbarcate per particolari esigenze della

nave;

f) *per ente tecnico* l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 <sup>1</sup>.

**Articolo 4 – (Documenti relativi alla sicurezza della navigazione)** - I documenti comprovanti

l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

a) *certificato di sicurezza*: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;  
b) *certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento*: per le navi da carico di stazza lorda uguale o

superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

c) *certificato di sicurezza radiotelegrafica*: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a

1.600 tonnellate in viaggi internazionali;

d) *certificato di sicurezza radiotelefonica*: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e

uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

e) *certificato di esenzione*: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata

l'esenzione dalla applicazione di una o più norme della presente legge;

f) *certificato di idoneità*: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a

viaggi internazionali, nonché, per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a

25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di

bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25

tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e

diporto, viene annotato, a cura autorità marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul

ruolo di equipaggio o sulla licenza secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o

galleggianti:

g) *certificato di bordo libero*: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

<sup>1</sup> Recante norme sul riordinamento del Registro italiano navale.

2

**Articolo 5 – (Certificato di navigabilità)** - Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che

non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei

regolamenti di applicazione della presente legge.

Il certificato di navigabilità è valido per quattro anni e può alla sua scadenza, essere prorogato al

massimo per un anno. Esso è rilasciato autorità marittima in base agli accertamenti esperiti dall'ente tecnico.

Nel caso previsto dall'art. 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilità è rilasciato

autorità consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici

determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

**Articolo 6 – (Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e idoneità)** - I certificati di sicurezza e di

idoneità sono rilasciati autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente

legge.

Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del

console, in conformità degli accordi medesimi.

Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della

navigazione, l'autorità consolare, allorché, deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali

risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni

secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti

effettuati, l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a

quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono

particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validità del verbale non potrà comunque

superare i tre mesi.

La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 4 non può essere superiore ad un anno.

La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneità di cui alla lettera f)

dell'art. 4 non può essere superiore a due anni.

**Articolo 7 – (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o idoneità)** - I requisiti tecnici necessari

per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione

della presente legge.

**Articolo 8 – (Proroga dei certificati di sicurezza o idoneità)** - La validità dei certificati di sicurezza o di

idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese.

Se la validità di uno dei certificati di sicurezza o idoneità scade quando la nave si trovi in un porto

estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere

alla nave di completare il viaggio per l'Italia.

La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non può ripartire dal

porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.

Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneità si trova impegnata, in

traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione

l'autorità consolare può prorogare la validità dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave

resterà impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei

certificati l'autorità consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6.

I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della

navigazione. A tale fine l'autorità consolare deve interessare l'autorità locale competente al rinnovo dei

certificati scaduti.

**Articolo 9 – (Decadenza dei certificati di sicurezza o di idoneità)** - Quando per gravi avarie subite dalla

nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima,

vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o idoneità, questi

perdono la loro validità e devono essere ritirati dall'autorità marittima o consolare.

Il comandante ha l'obbligo di denunciare alla autorità marittima e, all'estero, autorità consolare, le

avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.

**Articolo 10 – (Trasferimento della nave per lavori)** - La Capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, può

autorizzare il trasferimento, dalla località del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti

certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto

può altresì autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla

3

località in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di

riparazione, di trasformazione o di demolizione.

Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero l'autorizzazione di cui al comma

precedente viene rilasciata dall'autorità consolare.

**Articolo 11 – (Dichiarazione di Tipo approvato)** - [Nel caso in cui, per determinati apparecchi, dispositivi o

materiali, sia richiesta una dichiarazione di tipo approvato il Ministero della marina mercantile provvede al rilascio della medesima previ opportuni accertamenti tecnici]<sup>2</sup>.

*[Per la dichiarazione di tipo approvato degli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla*

*difesa contro gli incendi deve essere richiesto anche il parere della Direzione generale dei servizi*

*antincendio del Ministero dell'interno]*<sup>3</sup>.

Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di tipo approvato, all'atto della loro sistemazione a bordo,

sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico.

Gli oggetti ed i materiali di tipo approvato devono essere contrassegnati, sotto la responsabilità del

fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione tipo approvato.

Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione tipo approvato non corrispondano alle

caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'art. 34, è tenuto, in ogni caso, a sostituire

gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al <tipo approvato>.

I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.

*[Il Ministero della marina mercantile può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata*

*all'estero dichiarati di tipo approvato autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi*

*internazionali]*<sup>4</sup>.

Il Ministero della marina mercantile può altresì autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di

apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di tipo approvato autorità di uno Stato con il quale esistono

particolari accordi internazionali, allorché, sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi,

dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della

navigazione.

L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, è data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni.

**Articolo 12 – (Equivalenze)** - Quando è prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un

tipo dei medesimi, oppure è stabilita una particolare sistemazione, può essere accettato, in sostituzione,

qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di

carattere equivalente.

Il riconoscimento di equivalenza è dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per gli impianti, dispositivi e apparecchi radioelettrici.

**Articolo 13 –(Esenzioni)** - Il Ministero della marina mercantile può esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.

Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per

garantire la sicurezza della nave e della vita umana<sup>5</sup>.

Capo II

BORDO LIBERO<sup>6</sup>

**Articolo 14 – (Obbligatorietà)** - L'assegnazione della linea di massimo carico in relazione alle stagioni ed

alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare, è obbligatoria:

<sup>2</sup> Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347;

<sup>3</sup> Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347;

<sup>4</sup> Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 393;

<sup>5</sup> Secondo l'art. 357 del D.P.R. 29/03/73, n° 156 – Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia di bancoposta e di telecomunicazioni, l'ente tecnico nel caso di apparati radioelettrici è il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (ora Comunicazioni);

<sup>6</sup> vedi circolare Titolo: Polizia della Navigazione – Serie III - n° 14 in data 24 luglio 1968;

4

a) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta

eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano

merci o passeggeri;

b) per le navi di stanza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in

viaggi tra porti nazionali;

c) per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.

**Articolo 15 – (Casi di forza maggiore)** - La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta

all'osservanza delle presenti norme, non dovrà sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per

cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.

**Articolo 16 – (Accertamenti e certificati)** - Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e

delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano

oggetto di regolamento speciale.

Il certificato di bordo libero non può avere una durata superiore a 5 anni.

Il certificato perde la sua validità anche prima del termine in esso determinato quando vengono

apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti

installazioni e dispositivi:

- a) protezione delle aperture;
- b) parapetti;
- c) aperture per scarico d'acqua nei parapetti continui;
- d) mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi.

Parimenti, la validità del certificato cessa qualora non siano state effettuate, nei termini prescritti, le

visite periodiche, previste dai regolamenti speciali.

Ai sensi dell'art. 179 del Codice della navigazione, non possono essere rilasciate le spedizioni alle

navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validità, ovvero che siano

cariche oltre la linea di massimo carico.

**Articolo 17 – (Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero)** - Le marche di bordo libero devono

essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate.

La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero.

Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche.

Indipendentemente dai controlli periodici autorità marittima può disporre, ogni qualvolta lo ritenga

opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.

**Articolo 18 – (Navi straniere)** - Per le navi straniere, alle quali il bordo libero è stato assegnato da un

Governo col quale vigono accordi al riguardo, autorità marittima può disporre accertamenti tendenti a

stabilire:

- a) che la nave non sia caricata oltre i limiti consentiti dalle marche di bordo libero;
- b) che la posizione delle marche di bordo libero corrisponda ai dati contenuti nel certificato;
- c) che la nave non abbia subito alcuna modificazione dei dati riportati nel certificato tale da pregiudicare le

condizioni di sicurezza per le persone imbarcate.

Per le navi straniere che non hanno assegnazione di bordo libero o che hanno l'assegnazione da un

Governo con il quale non esistono particolari accordi al riguardo, l'autorizzazione a partire È subordinata al

rilascio del certificato di bordo libero in base alle presenti norme.

Parimenti, l'autorizzazione a partire deve essere negata finché, non siano stati eliminati gli eventuali

inconvenienti riscontrati in sede di accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma

del presente articolo.

Della mancata autorizzazione deve essere informato il console dello Stato di cui la nave batte la

bandiera.

**Articolo 19 – (Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero)** - Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli artt. 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave stessa.

Capo III

5

COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

**Articolo 20 – (Istituzione del Comitato)** - Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato

centrale per la sicurezza della navigazione.

Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato esprime il parere su ogni questione

relativa alla sicurezza della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione

delle merci pericolose.

**Articolo 21 – (Composizione del Comitato)** - Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione è

presieduto dal direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile

e composto dai seguenti membri:

1) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della direzione generale del naviglio del

Ministero della marina mercantile;

2) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo

e portuale e dei porti del Ministero della marina mercantile;

3) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale della pesca e

demanio marittimo del Ministero della marina mercantile;

4) il capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e

traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

5) un ufficiale di porto di grado non inferiore a colonnello dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

6) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

7) un rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle

telecomunicazioni;

8) un rappresentante del Ministero della sanità;

9) un rappresentante del Ministero difesa - Marina;

10) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendio;

11) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblici sicurezza;



- 12) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 13) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
- 14) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato;
- 15) il direttore generale del Registro italiano navale;
- 16) e 17) quattro rappresentanti dell'armamento di cui due dell'armamento di linea e due dell'armamento libero (passeggeri e da carico);
- 18) tre rappresentanti della gente di mare;
- 19) un rappresentante dei lavoratori dei porti;
- 20) un rappresentante dell'armamento peschereccio;
- 21) un rappresentante dei lavoratori della pesca.

Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione si può riunire in due sezioni separate, la prima per esprimere parere sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; e la seconda per esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose.

In questi casi, la sezione prima è composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 20) e 21); la seconda sezione è composta dai membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 8, 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19).

Il Presidente può invitare alla riunione, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato

e persone particolarmente esperte e interessate ai problemi iscritti nell'ordine del giorno.

**Articolo 22 – (Nomina dei membri e segreteria del Comitato)** - I membri del Comitato sono nominati con

decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione, per i membri di cui ai numeri da 7) a 14),

delle rispettive Amministrazioni e per quelli di cui ai numeri da 16) a 21), su designazione delle rispettive

associazioni o organizzazioni sindacali a base nazionale.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire alle vacanze formatesi nelle varie categorie

rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono affidate ad un funzionario o ad un ufficiale di porto

destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile.

**Articolo 23 – (Indennità spettanti ai membri del Comitato)** - Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza con le modalità e nei limiti previsti, per i componenti delle Commissioni ed organi collegiali istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

**Articolo 24 – (Spese di funzionamento del Comitato)** - All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al

funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 20 si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62

mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti

legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

Capo IV

COMMISSIONI DI VISITA.

**Articolo 25 – (Istituzione e composizione delle Commissioni)** - Per gli accertamenti relativi alla sicurezza

della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, è costituita presso ogni capitaneria di

porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

La Commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed

È composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

Ove lo ritenga opportuno, il presidente può chiamare a far parte della Commissione un ispettore del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

Ai componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso

nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle

norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da

corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 22 gennaio 1947, n. 3407.

**Articolo 26 – (Ispezioni agli apparecchi radioelettrici)** - Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di

sicurezza o idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa

parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede

esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.<sup>8</sup>

**Articolo 27 – (Accertamenti gi eseguiti dagli Istituti di classificazione)** - Le navi munite di certificato di

classe in regolare corso di validità rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'art. 3 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonché, le navi munite di certificato di

navigabilità, sono dispensate in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che

hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.

**Articolo 28 – (Attribuzioni della Commissione di visita)** - La Commissione di visita provvede agli

accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o idoneità per le navi di stazza

lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate.

Al rilascio dei certificati provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione.

La Commissione di visita accerta, altresì, l'idoneità al trasporto dei passeggeri.

Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi

previsti dai regolamenti di cui all'art. 35.

Capo V

NORME PENALI

**Articolo 29** – (Sostituisce l'art. 1217 codice della navigazione- Caricazione oltre la marca di bordo libero).

**Articolo 30** – (Aggiunge l'art. 1131-bis al codice della navigazione - Marche di bordo libero abusive).

**Articolo 31** - (Aggiunge l'art. 1218-bis al codice della navigazione - Omissione di esercitazione).

<sup>7</sup> Norme sul riordinamento del Registro italiano navale.

<sup>8</sup> Vedi anche artt. 365 e 366 del D.P.R. 156/73;

7

**Articolo 32 – (Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi)** - Il comandante che

omette di denunciare i fatti previsti dall'art. 9 autorità marittima o all'estero autorità consolare è punito, se il

fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 12.000 a lire

240.000<sup>9</sup>.

**Articolo 33 – (Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione)** -

L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni autorità marittima circa

l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più

grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire 240.000<sup>10</sup>.

**Articolo 34 – (Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato)** - Colui che fornisce o

installa a bordo di navi mercantili, apparecchi, dispositivi, o materiali per i quali è richiesto il riconoscimento

di tipo approvato e che non corrispondono alle caratteristiche del <tipo approvato> è punito, se il fatto non

costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 150.000<sup>11</sup>.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE.

**Articolo 35 – (Emanazione dei regolamenti di esecuzione)** - Con decreti del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i

regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:

a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;

b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose,

nonché, le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;

c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;

d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.

**Articolo 36 – (Entrata in vigore)** - Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro

applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette

norme non sono emanate.

**Articolo 37 – (Abrogazione di norme contrarie o incompatibili)** - Con l'entrata in vigore delle norme della

presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della

vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonché, ogni altra disposizione

contraria o incompatibile con la legge stessa.

<sup>9</sup> La misura dell'ammenda è stata così triplicata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in esecuzione dell'art. 32, secondo comma, della citata Legge 689/81.

<sup>10</sup> La misura dell'ammenda è stata triplicata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in esecuzione dell'art. 32, secondo comma, della citata Legge 689/81.

<sup>11</sup> La misura dell'ammenda è stata triplicata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in esecuzione dell'art. 32, secondo comma, della citata Legge 689/81.